

REGIONE VENETO

Azienda U.L.S.S. 21 - Via C. Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR)

N. di REP.

CONTRATTO PER ATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO DI SPAZI PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI VARIO GENERE (BENI E/O SERVIZI), NON IN ESCLUSIVA, PRESSO L'AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

L' anno 2013 (duemilatredici) il giorno (.....) del mese di, nella sede legale dell'Azienda ULSS 21, in Legnago (VR), Via Carlo Gianella n. 1,

SONO COMPARSI

da una parte:

- Dott. Massimo Piccoli, nato a Bussolengo il 22/01/1971 ed ivi residente in Corso Mazzini 53, Direttore Generale dell'Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), con sede legale in Via Gianella 1, a Legnago (VR), codice fiscale e partita IVA 02574230237, il quale interviene in rappresentanza, nell'interesse e per conto della stessa Azienda, e per dare attuazione alla deliberazione n. del

dall'altra parte:

-, nato a il, residente a
in Via in - - c.f., in qualità di della Ditta con sede legale a - in Via, e sede operativa Via -
P.I. che agisce quale rappresentante dell'impresa di seguito denominata "Subconcessionario";

PREMESSO CHE

1. con deliberazione n. del dell'Azienda Ospedaliera di Legnago, è stata indetta gara a procedura aperta per l'affidamento della subconcessione in oggetto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2

D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Azienda ULSS 21 di Legnago, ed approvando il relativo bando;

2. il bando è stato pubblicato all'Albo dell'Azienda ULSS 21, sul sito web aziendale, per estratto sul quotidiano e all'Albo Pretorio del Comune di Legnago;

3. le operazioni di gara si sono svolte in pubblica seduta, come da verbale datato, al termine della procedura di selezione, con punteggio attribuito sulla base della somma dei punteggi ottenuti in sede di offerta tecnica e di offerta economica;

4. è risultata aggiudicataria la ditta, relativamente al locale "spazio I, II, III, IV";

5. la Ditta è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalle normative e dai regolamenti in vigore per l'attività di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. RICHIAMO

La premessa narrativa che precede costituisce e forma parte integrante del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2. OGGETTO

L'Azienda ULSS 21 subconcede al subconcessionario, che accetta, uno spazio commerciale di

◇ 27.60 mq (spazio I)

◇ 28.50 mq (spazio II)

◇ 31.50 mq (spazio III)

◇ 30.00 mq (spazio IV)

da adibire ad attività commerciale di vario genere (beni e/o servizi), in particolare a marchio/sotto l'insegna presso l'Azienda ULSS 21, in Legnago.

L'affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del subconcessionario, che prende atto ed accetta che l'Azienda ULSS 21 ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi nella stessa struttura, senza che il subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

E' fatto divieto assoluto al subconcessionario di svolgere, all'interno dei predetti spazi, attività diverse da quelle specificate nel presente contratto.

Art. 3. DURATA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO ANTICIPATO

Il contratto avrà una durata di anni 5 (cinque) più eventuale rinnovo di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di inizio della attività, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal verbale di consegna dell'area, appositamente redatto e congiuntamente sottoscritto dalle parti. Resta inteso che, qualora il subconcessionario non dia inizio alla propria attività entro il 30° giorno di calendario dalla data di consegna dell'area, i corrispettivi inizieranno comunque a decorrere a partire dal 31° giorno di calendario dall'inizio di attività, salva la facoltà della l'Azienda ULSS 21 di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c., senza che il subconcessionario possa pretendere alcunché, a qualsiasi titolo.

L'Azienda ULSS 21 si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di subconcessione, a partire dalla scadenza della seconda annualità contrattuale, con un preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi al subconcessionario a mezzo lettera raccomandata o pec.

Art. 4. CORRISPETTIVI - ONERI ACCESSORI

Il subconcessionario, a titolo di canone di subconcessione, dovrà corrispondere all'Azienda ULSS 21 il canone sotto indicato, al netto dell'iva e comprensivo delle spese generali:

- a) per lo spazio I - 27.60 mq pari ad Europer mq/anno;
- b) per lo spazio II - 28.50 mq pari ad Europer mq/anno;
- c) per lo spazio III - 31.50 mq pari ad Europer mq/anno;
- d) per lo spazio IV - 30.00 mq mq pari ad Europer mq/anno;

Il canone dovuto sarà rivalutato annualmente nella misura del 100% dell'incremento ISTAT in riferimento all'annualità solare, ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo; di tale aggiornamento verrà data comunicazione per iscritto al subconcessionario

Art. 5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo (canone) avverrà con cadenza mensile posticipata.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato a trenta giorni data fattura a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate fornite dall'Azienda ULSS 21.

Art. 6. MOROSITÀ E MANCATI PAGAMENTI - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi entro il termine di cui all'articolo precedente, gli interessi moratori, nella misura di legge, decorreranno automaticamente - ex Art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche - dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, salvo che il debitore dimostri che il ritardato pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile.

Il subconcessionario decadrà automaticamente dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 C.c., qualora ritardasse il pagamento anche di una sola fattura. In tali casi, pertanto, l'Azienda ULSS 21 potrà esigere immediatamente l'intera prestazione, ovvero i corrispettivi delle fatture successive a quella insoluta, che diverranno esigibili sin dal momento della loro emissione.

Art. 7. CONDIZIONE DI PARZIALE EFFICACIA

Il presente contratto, mentre vincola il subconcessionario fin dalla sua sottoscrizione, vincolerà l'Azienda ULSS 21 solo dopo l'effettuazione della verifica da parte della stessa, con esito positivo, della regolarità contributiva e fiscale e dei requisiti morali di cui il subconcessionario ha dichiarato il possesso in sede di gara.

Qualora l'Azienda riscontrasse anche un solo esito negativo nell'espletamento delle suddette verifiche, il presente contratto cesserà ogni effetto, ex tunc.

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI

L'Azienda ULSS 21 avrà la facoltà, in relazione alla natura e alla gravità degli inadempimenti contrattuali di procedere come di seguito meglio indicato:

8.1) risolvere il presente contratto ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 C.c. nel caso di:

- ritardato pagamento dei corrispettivi di subconcessione per due volte (anche non consecutive), salva la dimostrazione da parte del debitore che tali ritardi derivano da causa a lui non imputabile;
- ritiro e/o cessazione e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali e/o altre prescritte dalle competenti Autorità;
- violazione, accertata dalle competenti autorità, delle norme vigenti in materia tributaria contributiva, fiscale, in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro;

- assoggettamento della subconcessionaria a procedure giudiziali concorsuali od esecutive;
- mancata consegna della polizza fidejussoria entro i termini di cui all'art. 15 del presente atto.

In tali casi il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.c., su semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, scritta dell'Azienda ULSS 21, inviata al subconcessionario tramite lettera raccomandata A.R. o pec,.

8.2) applicare penali per un importo minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 5.000,00, a seguito di verifica che rilevi l'inosservanza degli obblighi contrattuali assunti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata pulizia delle aree o la mancata riconsegna degli spazi come previsto dall'art. 11.

La penale sarà comunicata tramite raccomandata A.R. o pec. dal giorno di ricevimento della comunicazione il subconcessionario avrà tempo 15 giorni naturali e consecutivi per presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, via pec, all'Azienda ULSS 21.

Decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni od in caso di rigetto delle stesse, la penale verrà addebitata nella prima fattura utile. In caso di mancato pagamento della stessa, l'Azienda ULSS 21 potrà procedere con l'escussione della fidejussione prestata a garanzia del contratto di subconcessione.

Art. 9 REVOCA DELLA SUBCONCESSIONE

L'Azienda ULSS 21 si riserva la facoltà di procedere alla revoca della subconcessione, anche nel corso della stessa, e di rientrare in possesso delle relative aree qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore o mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell'ambito della struttura ospedaliera di Legnago, che determinino tali ragioni ed esigenze, l'incompatibilità della permanenza del subconcessionario nelle aree subconcesse. In tali casi la stessa Azienda si adopererà per verificare la possibilità di trasferimento dell'attività in altre aree eventualmente disponibili, fermo restando che, in mancanza di disponibilità di aree equivalenti o per ragioni oggettive di impossibilità del trasferimento, l'Azienda procederà alla revoca della subconcessione;
- revoca delle licenze/autorizzazioni di vendita o assoggettamento del subconcessionario a procedure giudiziali, concorsuali od esecutive;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

La revoca della subconcessione sarà comunicata dall'Azienda ULSS 21 al sub concessionario mediante lettera raccomandata A.R. o pec contenente il motivo o i motivi della revoca stessa.

In caso di revoca dalla subconcessione nei casi sopra previsti il subconcessionario non avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento e/o indennizzo.

Art. 10 RECESSO DALLA SUBCONCESSIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, l'Azienda ULSS 21 si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalla subconcessione senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione , da parte del subconcessionario, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il subconcessionario è obbligato ai sensi del presente contratto, modifica della tipologia e/o forma giuridica dell'impresa del subconcessionario ;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante del subconcessionario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione del subconcessionario .

Il subconcessionario dovrà informare l'Azienda ULSS 21, a mezzo raccomandata A.R. o pec, del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 15 giorni successivi alla data dell'evento.

L'Azienda ULSS 21 potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione al subconcessionario mediante pec o raccomandata A.R. da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento, da parte del subconcessionario, della relativa comunicazione.

Al subconcessionario è consentito di recedere anticipatamente dal contratto di subconcessione, dandone avviso con lettera raccomandata almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 11 RESTITUZIONE DELLE AREE - PENALI - AVVIAMENTO COMMERCIALE

Al termine della subconcessione il subconcessionario dovrà puntualmente restituire all'Azienda ULSS 21 le aree subconcesse, libere da cose e persone di sua spettanza e non potrà essere richiesto alcun compenso per l'avviamento e/o l'eventuale miglioria apportata.

La restituzione delle aree libere da persone e cose di proprietà da parte del sub concessionario dovrà essere effettuata:

- nel caso di scadenza naturale della subconcessione, entro e non oltre le ore 23.59 dell'ultimo giorno della medesima;
- nel caso di recesso, di revoca o di risoluzione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In entrambi i casi, trascorsi i termini sopra indicati, l'Azienda ULSS 21 potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo e/o potrà rientrare direttamente in possesso degli spazi, addebitando al subconcessionario le eventuali spese sostenute per lo sgombero dei materiali di sua proprietà.

Gli spazi devono essere riconsegnati liberi da persone e cose nel medesimo stato in cui si trovano al momento della consegna, salva diversa indicazione da parte dell'Azienda ULSS 21.

Il subconcessionario è tenuto ad effettuare la tinteggiatura delle pareti interne e la stuccatura delle stesse ove necessario, nonché il ripristino della perfetta funzionalità degli impianti e le opere civili necessarie alla piena e immediata riutilizzabilità delle aree, oltre alle opportune pulizie che si rendessero necessarie affinché gli spazi vengano riconsegnati in uno stato di perfetto decoro.

Le scadenze di cui sopra devono intendersi come tassative.

Data la peculiare caratteristica dei servizi in subconcessione, aperta soltanto a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone giusto motivo, il subconcessionario riconosce e dà atto, senza alcuna riserva, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento di "avviamento commerciale", impegnandosi pertanto a non avanzare alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che entità dei corrispettivi che incasserà con l'espletamento dell'attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si

dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, della subconcessione.

Art. 12. LICENZE D'ESERCIZIO

Il subconcessionario per tutta la durata del contratto dovrà essere munito delle prescritte licenze commerciali e delle conseguenti autorizzazioni normative, che dovranno essere esposte a norma di legge.

Gli oneri relativi al rilascio (od al rinnovo) delle licenze, così come quanto necessario per l'espletamento dell'iter amministrativo presso gli organi competenti, sono a carico del subconcessionario.

Art. 13. CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

L'Azienda ULSS 21 non si costituisce, né può essere considerato in alcun modo depositaria dei materiali, degli impianti, delle attrezzature e dei valori del subconcessionario e, comunque, di quanto da esso detenuto negli spazi assegnati, rimanendo la loro custodia, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria a suo totale carico, rischio e pericolo. Il subconcessionario dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'esercizio dell'attività in oggetto, avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Azienda o di terzi. L'Azienda ULSS 21 è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, per le stesse cause o circostanze, potessero derivare al subconcessionario, ai suoi dipendenti o a terzi.

Il subconcessionario è obbligato ad espletare l'attività commerciale di vario genere (beni e/o servizi) con dignità e decoro, ed a mantenere eventuali beni consegnati in uso temporaneo in maniera ineccepibile.

Art. 14. CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE

Nell'espletamento del servizio di subconcessione, il subconcessionario è tenuta a sottostare alle discipline Aziendali e rispettare rigorosamente le disposizioni specifiche emanate ed emanande da parte della Direzione Aziendale.

Art. 15. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali il subconcessionario si obbliga a costituire e a consegnare all'Azienda ULSS 21 una fidejussione bancaria o assicurativa di primario Istituto del valore pari al valore del canone annuale.

Le caratteristiche minime richieste per la suddetta garanzia sono le seguenti:

- escussione a prima richiesta scritta, senza eccezione alcuna;
- reintegro automatico in caso di escussione totale o parziale, a carico del subconcessionario;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.c.;
- rinuncia da parte dell'Istituto Bancario/Assicurativo ai termini posti nell'art. 1957 del C.c. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali;
- Foro competente in caso di eventuali controversie: Foro di Verona, Sezione distaccata di Legnago.

La fidejussione dovrà rimanere valida ed operante fino a 6 mesi dopo la scadenza naturale o anticipata del presente contratto di subconcessione.

La garanzia dovrà essere prodotta contestualmente alla stipula del presente contratto.

Il mancato rispetto dei termini di consegna darà la facoltà dell'Azienda ULSS 21 di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione, con semplice formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro / risarcimento al subconcessionario.

Resta inteso che il subconcessionario rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della cauzione costituita.

Art. 16. MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Sono a carico del subconcessionario tutti gli oneri di progettazione / allestimento / arredo del locale, eventuali imposte/tasse per pubblicità, e tutti gli oneri non espressamente indicati nel presente contratto come inclusi.

Il subconcessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia degli spazi e delle pareti interne e dovrà mantenere le aree in maniera ineccepibile sia per la pulizia che per l'ordine al fine di contribuire al massimo decoro delle aree utilizzate, oltreché al rispetto delle normative applicabili relative all'igiene e alla sicurezza.

Il ritardato intervento di pulizia darà luogo ad applicazione di penale con le modalità indicate all'art. 8.

Il subconcessionario inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature facenti parte dell'area occupata.

Art. 17. RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI IL PERSONALE

Tutto il personale utilizzato a qualsiasi titolo dal subconcessionario dovrà essere in regola con le contribuzioni assicurative, previdenziali, con le norme sanitarie e dovrà essere retribuito regolarmente secondo il contratto di lavoro vigente nel settore.

Il subconcessionario, inoltre, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, e con totale esonero dell'Azienda ULSS 21 da qualsiasi responsabilità al riguardo, all'osservanza delle vigenti leggi per le assicurazioni sociali del personale addetto ai lavori, nonché alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori disposti dalla legge e dai regolamenti in vigore, conformandosi altresì alla eventuale futura normativa al riguardo.

Il subconcessionario comunicherà ad ogni effetto, per gli operatori che lavorano alle proprie dipendenze, il numero di polizza INAIL relativa ed esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 18. SINISTRI E ASSICURAZIONI

L'Azienda ULSS 21 non sarà tenuta a risarcire al subconcessionario alcun danno subito da persone o cose, di proprietà di quest'ultima o di terzi, in conseguenza di incendio e/o di qualsiasi altro evento dannoso non imputabile alla stessa Azienda, ivi compresi danni derivanti da una inadeguata e/o scorretta manutenzione ordinaria degli spazi subconcessi.

Saranno a carico del subconcessionario gli oneri derivanti da responsabilità civili e penali inerenti ad eventuali sinistri che rechino danno ai dipendenti stessi, e/o a terzi, provocati direttamente o indirettamente dallo stesso personale dipendente o dai titolari del subconcessionario o comunque da personale utilizzato dallo stesso subconcessionario.

Il subconcessionario si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa RCT valida presso la struttura ospedaliera di Legnago, che dovrà essere prodotta in copia all'Azienda ULSS 21 insieme ai documenti necessari alla stipula contrattuale.

La polizza assicurativa dovrà comprendere, tra l'altro, le seguenti specifiche garanzie:

- per danni derivanti da incendio e lo scoppio o qualsiasi altra causa, a persone e cose di spettanza dell'assicurato e lo dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, nonché a terzi e a cose di loro proprietà;
- per i danni alle aree nelle quali si svolge l'attività e a quanto in esse contenuto.

Resta tuttavia inteso che i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del subconcessionario.

L'Azienda ULSS 21 non sarà tenuta a risponderne di alcun danno che derivasse dalla provvisoria sospensione della fornitura, per cause ad essa non imputabili, di energia elettrica, reti idriche e linee telefoniche.

Art. 19. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO.

È fatto rigoroso divieto al subconcessionario di subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione del servizio e del contratto, nonché di utilizzare lo spazio subconcesso per usi diversi da quanto stabilito. E' altresì vietato l'affitto di azienda o di ramo di azienda.

Le eventuali cessioni di azienda o di ramo d'azienda e la cessione del credito nei confronti dell'Azienda ULSS 21 dovranno essere previamente e formalmente sottoposte al consenso della stessa, la quale si riserva la più ampia discrezionalità nel giudizio.

Art. 20. PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il contratto sarà sottoposto al rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08.

Il subconcessionario si obbliga ad informare e formare il proprio personale in relazione agli obblighi propri di rispetto normativo.

Art. 21. TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi e potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Art. 22. LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE

Non sono applicabili ai contratti di subconcessione le norme in materia di locazione di immobili urbani.

Per qualsiasi controversia in ordine al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Verona, Sezione Distaccata di Legnago.

Art. 23. DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del presente contratto gli elaborati relativi all'offerta tecnica e la planimetria dello spazio subconcesso, anche se non materialmente allegati al presente atto.

Qualora il contratto venga registrato in caso d'uso, a provvedere, anche in via di rimborso successivo, al pagamento dell'imposta di registro relativa, nonché ad ogni altra spesa, imposta o tassa inerente e conseguente al contratto stesso.

Legnago, li

Il Legale Rappresentante

.....

.....

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Piccoli

.....

* * *

Il subconcessionario dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti punti: - art. 3 (durata - clausola risolutiva espressa - recesso anticipato), art. 6 (morosità e mancati pagamenti, decadenza dal beneficio del termine), art. 7 (condizione di parziale efficacia), art. 8 (risoluzione del contratto: clausola risolutiva espressa, penali), art. 9 (revoca della subconcessione); art. 10 (recesso dalla subconcessione), art. 11 (restituzione delle aree – penali - avviamento commerciale); art. 13 (custodia, conservazione e manutenzione di attrezzature e materiali); art. 15 (deposito cauzionale), art. 18 (sinistri e assicurazioni), art. 19 (divieto di subappalto e di cessione del contratto, cessione del ramo d'azienda e cessione del credito) e art. 22 (legislazione e giurisdizione).

Il Legale Rappresentante

.....